

Alex Borghi

Mousiké e religio
nel canone della Controriforma

Il canto figurato nel paradigma tridentino
e nell'esperienza giuridica modenese





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it

info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXIX

Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it

info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20

00020 Canterano (RM)

(06) 45551463

ISBN 978-88-255-2283-9

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: marzo 2019

*a Giovanna, Alfonso
e Benedetta*

II Introduzione

Parte I

Il Concilio di Trento e la disciplina canonistica del canto figurato

21 Capitolo I

Gli abusus circa Sacrificium Missae e loro repressione

1.1. Alla vigilia del Concilio, 21 – 1.2. Il terzo periodo. La cornice storica e istituzionale, 27 – 1.3. La XXII sessione. Adempimenti preliminari. Il paradigma gregoriano nella liturgia, 31 – 1.3.1. *Il decalogo degli abusi: il cantus occultans literam. La formulazione delle prime proposte di riforma*, 36 – 1.3.2. *Il canto figuratus vel organicus. Alle radici dell'etimo*, 40 – 1.3.3. *La proposta di riforma del 25 agosto 1562: la tecnica del rinvio al precedente canonistico*, 45.

49 Capitolo II

La constitutio extravagans "Docta sanctorum Patrum"

2.1. *Docta sanctorum Patrum*: testo ed esegesi della decretale, 49 – 2.2. Natura giuridica e retroscena storico, 54 – 2.3. Testimonianze sulla diffusione della *constitutio* di Giovanni XXII nei secoli XIV e XV, 57 – 2.4. La ricezione nel *Corpus Iuris Canonici*: le prime *glossae*, 60 – 2.5. Il fiorire delle citazioni, 63 – 2.6. *Panoplia evangelica* di Wilhelm Lindanus e la proposta di riforma del 25 agosto 1562 a confronto, 65.

67 Capitolo III

Le deliberazioni della XXII sessione

3.1. Il can. VIII nelle congregazioni generali del 10 settembre 1562. Agostino e la questione del tempo musicale, 67 – 3.1.1. *Supremazia della parola, «passioni» e «affetti» nel dialogo della trattatistica sulla «musica antica et della moderna»: Nicola Vicentino, Gioseffo Zarlino, Vincenzo Galilei, Giulio Cesare Monteverdi*, 72 – 3.1.2. *Il cardinale Jacopo Sadoletto e il De liberis recte instituendis (1533): il richiamo a Platone, Repubblica, III, 398d. L'éthos, l'ordine e l'originaria doppiezza della musica*, 77 – 3.2. *Il Decretum de observandis et vitiandis in celebratione Missae* (17 settembre 1562). *Un approdo difficile*, 89.

93 Capitolo IV

La legazione del cardinale Morone e le nuove istanze di riforma

4.1. L'arrivo del cardinale Giovanni Morone a Trento, 93 – 4.2. La XXIII sessione. *De cantus disciplina clericis tradenda*, 97 – 4.3. La XXIV sessione. Sulla clausola *proponentibus legatis*, 102 – 4.3.1. Il progetto di riforma del 13 agosto 1563, 116 – 4.3.2. Il responso di Ferdinando I d'Asburgo del 23 agosto 1563: il canto figurato come *divinum Musices donum*, 121 – 4.3.3. Il voto di San Martino (11 novembre 1563). *Approvazione del can. XII, consuetudo e competenza legislativa dei sinodi provinciali. Una naturalis ratio nella musica?*, 131 – 4.3.4. *Delega ai sinodi provinciali come «sistema». La soluzione del cardinale Morone*, 143 – 4.4. La XXV sessione. I monasteri femminili. La proposta di riforma del 20 novembre 1562: la proibizione del «*cantus artificium, quod figuratum vel organicum appellantur*» e il richiamo all'*alta vox*, 149 – 4.4.1. Il confronto con il precedente canonico: il Concilio di Vienne (1311–1312) e la polifonia sacra. La distinzione tra *vox gravis* e *vores superiores* in Guillaume Durand e Petrus de Palude, 152 – 4.4.2. I decreti conclusivi della XXV sessione (3–4 dicembre 1563). La clausola di salvezza: «*non prohibeantur cantus musici*», 160.

163 Capitolo V

Verso una iuxta formam concilii

5.1. *Acta Concilii tridentini* di Gabriele Paleotti. Alcune precisazioni sull'intelligibilità del testo cantato, 163 – 5.2. La teorica della *Potestas indirecta* nel *De gemitu Columbae* del cardinale Roberto Bellarmino, 165 – 5.3. Francisco Suarez, *Operis de Religione* (lib. IV, capp. VII–VIII). Dal canto «*quem organicum, seu figuratum appellantur*» al «*sonum organorum sine ullo cantu*», 178 – 5.3.1. *Capitolo XIII: De culpa, qua omittendo, vel mutilando divinum officium in choro, vel aliquid illi addendo committitur. Il mottetto*, 188 – 5.4. La fase di attuazione post-tridentina nelle singole diocesi. Alcuni esempi, 195 – 5.5. Le discipline attuative negli ambienti monastici e il responso del Cardinale Alessandrino, 197 – 5.6. Le delibere della Sacra Congregazione del Concilio, 200.

Parte II

**L'esperienza giuridica modenese
sul canto figurato. La *lex specialis***

205 Capitolo I

Le Constitutiones in Synodo Mutinensi

1.1. *Indictio dioecesanae Synodi* del 15 luglio 1565, 205 – 1.2. Lo svolgimento dei lavori: 4–5 settembre 1565. Sessioni e composizione del Sinodo, 207 – 1.3. *De offitio custodum Chori*, 210 – 1.4. *De offitio punctatoris*, 214 – 1.4.1. La «*riforma del coro*»: alcuni riferimenti alle vicende modenese degli anni Trenta e Quaranta, 218 – 1.5. *De celebratione divinorum offitorum*, 224 – 1.6. *De sacrificio Missae*, 226 – 1.7. *De vita, et honestate clericorum*, 231 – 1.8. *De celebratione Synodi, & ad eam accedentibus. De constitutionibus*, 235.

239 Conclusioni

243	<i>Appendice</i>
247	<i>Bibliografia</i>

Introduzione

L'arte della seconda metà del Cinquecento fotografa, nell'analisi di Burckhardt, un periodo storico fervido nelle tinte e nei chiaroscuri: disegno e prospettiva, puntasecca e acquaforte plasmano figure non di rado contraddittorie e slanci di vitalità propri dello spirito rinascente. Al tempo stesso, nella sua permanenza, passato e presente si incontrano al crocevia della modernità: tanto per la Chiesa e il suo diritto, quanto per la musica dei secoli a venire. Un'epoca stretta nei contrasti, nella quale la necessità di interrogarsi sull'essenza stessa del rapporto Parola-suono risulta determinante. Non soltanto per musicisti e cantori, primi soggetti a esserne sicuramente coinvolti, ma pure per la teorica musicale, la teologia — cattolica e protestante — la poesia.

Un quesito da cui, ancora una volta, sono fatte discendere conseguenze importanti sulla sfera temporale: la polifonia e le reazioni che alcune delle sue forme, tra cui il canto figurato, capaci di determinare una progressiva "emancipazione" dalla matrice gregoriana, hanno suscitato nei vertici della Chiesa, entrano così nel vivo di quell'esperienza giuridica canonistica che fluisce, in buona parte, nella formazione dello *jus commune europaeum*. L'antico potere dell'*éthos* musicale non viene condannato all'oblio dei secoli: al contrario, esso ritorna per infiammare, sul pungolo del Rinascimento, la riflessione più attenta della trattatistica coeva collocandosi nel recinto — o, forse, ai limiti di quello — della teorica degli *affetti*. L'influenza etica della musica assurge, ad ogni modo, a *conditio sine qua non* per la ricerca di nuovi, possibili equilibri tra consonanza e dissonanza (sempre più interpretate, queste, alla luce del principio zarliniano della dualità armonica). Tra la forza del *sonus* — di agostiniana memoria — e quella della Parola (Logos): tra soggettività dei sentimenti e oggettività dell'Essere.

Quanto alla letteratura secondaria — soprattutto italiana — dedicata al tema dagli studiosi del diritto canonico e della storia della Chiesa si osserva che, a parte il volume, ormai piuttosto datato nel tempo (1936), del sacerdote Fiorenzo Romita *Ius musicae liturgicae. Dissertatio historico-iuridica*¹ — il quale offre una rassegna, succintamente commentata, delle fonti canonisti-

1. Marietti, Torino 1936. Più di recente un altro prelato, Robert F. Hayburn, nella sua opera "Papal Legislation on Sacred Music, 95 A.D. to 1977 A.D." (Liturgical Press, Collegeville, Minnesota 1979) ha tradotto i documenti citati da Romita in una nuova raccolta di fonti: tuttavia, l'operazione è risultata, spesso, vaga o inaccurata con riguardo al loro contesto.

che dello *jus* musicale a partire dai *monumenta ex Veteri Testamento* sino alla costituzione apostolica di Pio XI “*Deus scientiarum Dominus*” del 24 maggio 1931 — la materia sembra avere trovato, sino ad oggi, maggiore seguito in ambiente musicologico (e storico–musicale).

Tra i principali testi di riferimento che si possono citare vi è il saggio *Church Music and the Council of Trent*², edito nel 1953 dalla rivista statunitense «*Musical Quarterly*». Quello del suo autore, Karl Gustav Fellerer (1902–1984), è nome assai noto alla musicologia, non solamente per i preziosi studi sulla musica sacra³. Servendosi di una lente propriamente tecnico–musicale, l’autore riporta un ampio ventaglio di fonti pre– e post–conciliari, senza però analiticamente soffermarsi sui documenti del Tridentino: la categoria storiografica di “Riforma cattolica” funge da collante tra quanto sancito al can. VIII della XXII sessione, a fronte degli “Abusi nel Sacrificio della Messa”, e il processo di riforma che ha preso corpo in diversi decreti conciliari e sinodali di epoca precedente che in qualche misura possono, a suo dire, aver “preparato la via”. Il richiamo all’intelligibilità del testo nei brani polifonici è letto da Fellerer nei termini di “enfaticizzazione” di un ideale: quello cui la commissione cardinalizia del 1563–64, durante la XXIV sessione, intende votare la musica sacra⁴.

Interviene un più recente articolo (2002) di Craig A. Monson, Professore di Musicologia alla Washington University in St. Louis (Missouri), edito dal *Journal of the American Musicological Society*⁵. Il titolo è piuttosto evocativo degli intenti scientifici prefigurati: *The Council of Trent Revisited*. La “rivisitazione” di cui qui si parla prende preliminarmente le mosse dal binomio jediniano “Riforma cattolica–Controriforma”⁶, nonché dalla categoria di “*Early Modern Catholicism*” proposta da John W. O’ Malley⁷, per poi, similmente al Fellerer, prediligere una chiave di lettura di so-

2. FELLERER K.G., *Church Music and the Council of Trent*, in «*Musical Quarterly*», 39, 1953, pp. 576–594.

3. Fellerer ha scritto monografie su grandi autori della storia della musica, in particolare su: Giovanni Pierluigi da Palestrina, George Frideric Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, Max Bruch e Edvard Grieg.

4. FELLERER K.G., *Church Music and the Council of Trent* cit., p. 586. La celebre Messa che Palestrina ha dedicato a Marcello II rappresenterebbe, in quest’ottica, un equilibrato compromesso tra *antica e moderna prattica* (cfr. *ivi*, p. 588).

5. Vol. 55, n. 1 (spring 2002), currently published by University of California Press, pp. 1–37.

6. JEDIN H., *Katholische Reformation oder Gegenreformation? Ein Versuch zur Klärung der Begriffe nebst einer Jubiläumsbetrachtung über das Trienter Konzil*, Verlag Josef Stocker, Luzern 1946; ed. it. JEDIN H., *Riforma cattolica o Controriforma? Tentativo di chiarimento dei concetti con riflessioni sul Concilio di Trento*, Morcelliana, Brescia 1967.

7. *Was Ignatius Loyola a Church Reformer? How to Look at Early Modern Catholicism*, in «*The Catholic Historical Review*», 77, 1991, pp. 177–193; *Id.*, *Trent and All That: Renaming Catholicism in the Early Modern Era*, «Harvard University Press», Cambridge and London 2000.

stanziale continuità. Secondo Monson, a partire da Gustave Reese⁸ — o forse, potremmo noi aggiungere, ancor prima: da Karl Gustav Fellerer — diversi studiosi⁹ sono caduti nel fraintendimento causato dall'aver interpretato alla luce di un canone preparatorio sull'intelligibilità del testo cantato (sess. XXII, can. VIII), mai approvato dalle congregazioni generali, le poche righe che lo hanno poi sostituito, riguardanti solo l'eliminazione di elementi lascivi. Soltanto nella XXV sessione si sarebbe effettivamente cercato di sopprimere, per mano di Gabriele Paleotti, la musica "figurata" dai monasteri femminili¹⁰.

Venendo al contesto modenese, una prima stagione di studi ha portato, negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, alla pubblicazione dei contributi di Gino Roncaglia¹¹ e di Giuseppe Russo¹²: il primo sui cantori e i musicisti della cappella del Duomo; il secondo introduttivo di alcune tematiche (istituto del plebano, dei sostituti, *de pace...*) affrontate nel Sinodo del 1565. Fondamentale resta la ricostruzione compiuta, nel 1979, dalla Peyronel Rambaldi in *Speranze e crisi nel Cinquecento modenese. Tensioni religiose e vita cittadina ai tempi di Giovanni Morone*¹³. L'opera costituisce punto di partenza non solo per gli ulteriori studi compiuti, nel 1998, da Michelino Sorbi¹⁴ sulla cappella musicale, ma anche per la presente ricerca.

8. REESE G., *Music in the Renaissance*, Norton, New York, 1954.

9. In particolare Edith Weber, nella sua opera *Le Concile de Trente et la musique : De la Réforme à la Contre-réforme* (Honoré Champion, Paris 1982; di recente nuovamente edita come *Le Concile de Trente (1545-1563) et la musique : De la Réforme à la contre-réforme, Musique et Musicologie*, 12, Honoré Champion, Paris 2008), provvede a fornire con estrema chiarezza i contorni degli eventi del Concilio, benché si sia concentrata intorno agli accadimenti delle congregazioni generali e non abbia correttamente colto l'esito della XXV sessione con riferimento alle vertenze musicali. Cfr. anche: BORROMEO A., *La storia delle cappelle musicali vista nella prospettiva della storia della chiesa*, in MISCHIATI O., RUSSO P., *La Cappella Musicale nell'Italia della Controriforma*, Centro studi G. Baruffaldi, Cento 1993, pp. 229-237; MISCHIATI O., *Il Concilio di Trento e la polifonia: Una diversa proposta di lettura e di prospettiva bibliografica*, in CURTI D., GOZZI M., *Musica e liturgia nella riforma tridentina*, Provincia autonoma di Trento, Servizio beni librari e archivistici, Trento 1995, pp. 19-29; KENDRICK R., *Celestial Sirens: Nuns and Their Music in Early Modern Milan*, Oxford University Press, Oxford 1996, pp. 58-59; MONSON C.A., *Catholic Reform, Renewal, and Reaction*, in Haar J., *The New Oxford History of Music*, vol. 4, rev. ed., Oxford University Press, Oxford 1993; ID., *Another Look at Musical Reform at the Council of Trent*, in ROSTIROLLA G., *Atti del III. Convegno di Studi Palestriniani in occasione del Quarto Centenario della morte di Giovanni Pierluigi*, Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina, Palestrina 1995.

10. Di conseguenza, anche l'antica legenda di Palestrina e della *Missa Papae Marcelli*, quali salvatori della musica sacra, non può che perdere interesse scientifico (cfr. MONSON C.A., *The Council of Trent Revisited*, cit., p. 2).

11. RONCAGLIA G., *La cappella musicale del Duomo di Modena*, Leo S. Olschki Editore, Firenze 1957.

12. RUSSO G., *Il primo Sinodo modenese dopo il Concilio di Trento*, in *Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche Province modenesi*, serie X, v. III, Aedes Muratoriana, Modena 1968.

13. FRANCOANGELI, Milano 1979.

14. SORBI M., *La cappella musicale del Duomo di Modena negli anni precedenti la Controriforma (Ricostruzione del possibile valore storico-culturale del canto fermo e figurato nel contesto civile e religioso della città)*, in *Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi*, ser. II, v. XX, Aedes Muratoriana, Modena 1998.

Il percorso che, in questi capitoli, si andrà a svolgere si propone, più semplicemente, di raccogliere e analizzare, nella Parte I, i documenti, ufficiali e confidenziali, del Concilio di Trento che disciplinano la musica sacra — con particolare interesse per il canto figurato — offrendone una ricostruzione puntuale e aggiornata; quindi, nella Parte II, di andarne a verificare, fonti alla mano, attuazione e recepimento nell'esperienza giuridica modenese. Diocesi, questa, quanto mai significativa, poiché in essa vi opera proprio colui che ha giocato, con la sua legazione e presidenza, un ruolo essenziale nella buona riuscita del Tridentino: il cardinale Giovanni Morone.

Occorre preliminarmente precisare, da un punto di vista metodologico, la diversa angolazione prospettica qui assunta rispetto alla letteratura citata, tanto anche al fine di porne in risalto l'originalità d'approccio che si è inteso perseguire, nello specifico, sotto due distinti profili.

E questo perché dalla musica, in primo luogo, deriva una ontologica complessità. Ci riferiamo non solo a quella, richiamata in apertura, cui tendono i legami agonistici espressi da binomi quali consonanza–dissonanza, parola–suono, piuttosto che oggettività–soggettività o razionale–irrazionale: è infatti già l'etimo greco “*mousiké*” a recarne, da subito, forte impressione, laddove evoca nella comune radice indoeuropea “*mu*” — da cui *mythos*, la dimensione essenziale delle cose, ma pure (si pensi a *muzao*, *muzo*, verbi che indicano un succhiare, un poppare) il muggito dell'animale grande e buono, che l'uomo conduce al pascolo¹⁵ per ricavarne il latte — l'*alimento primario* dell'anima che nutre l'uomo con i preziosi doni delle Muse, tra cui anche poesia e danza. In questo ordine di idee, l'approccio musicologico riveste, senza dubbio, una importanza paragonabile alla sua imprescindibilità nel cogliere le dinamiche più intime dell'evoluzione tecnica. Lo stesso valga per il ricorso ad altri filoni metodologici affini: si pensi a quello storico nella ricostruzione degli eventi o nello studio dei documenti; all'impiego di categorie proprie della filosofia o della teologia nello spiegare le dinamiche e il profondo portato logico entro cui la musica si inserisce; a quello giuridico nel fornire i criteri più consoni a una corretta interpretazione delle fonti.

Tuttavia, la natura del fenomeno musicale sembra richiedere passi ulteriori e ulteriori sforzi: non si tratta di decidere quale tra i metodi astrattamente individuati risulti in concreto il migliore da seguire, ma di ricondurre le parzialità delle percezioni e delle lenti utilizzate a unità per cercare di intravederne la visione del tutto. È proprio tale convincimento che ci ha animato, e ci anima — pur nella consapevolezza delle difficoltà e dei pericoli che si potranno affacciare — a sperimentare una via alternativa di più ampio respiro, che tenga conto di un'intersezione dei quattro differenti piani di indagine appena assunti (giuridico, storico–politico, musicologico e teologico–filosofico).

15. Si veda, sul punto, JASONNI M., *Mutualità*, in «Il Ponte», anno LXX, n. 5, 2014, p. 7 e ss.

In secondo luogo, deve sottolinearsi la mancanza, allo stato attuale dell'arte, di un contributo sistematico sul tema volto all'analisi delle fonti giuridiche (in particolare di quelle canoniche), a una loro proposta di lettura alla luce delle più recenti tecniche di interpretazione e di studio elaborate dalla moderna scienza giuridica. Operazione, questa, fondamentale per comprendere non solo il significato autentico dei termini tecnici, onde meglio esplicitarne portata e contenuti, nonché nessi logici e richiami tra disposizioni, ma anche per distinguerne, secondo validità ed efficacia, la peculiare sfera di applicazione da quella di altri documenti storici (attraverso, ad esempio, l'individuazione dei tratti prescrittivi o dell'organo che li ha emanati). Riconducendo le norme così individuate entro l'alveo dei principi propri della materia canonistica, a una riflessione più ampia e consapevole, in quanto rispettosa della *ratio iuris*.

Sarà pertanto possibile, dopo qualche considerazione preliminare in merito alla cornice storico-istituzionale entro cui si collocano le disposizioni tridentine del "terzo periodo", calarsi nel vivo della XXII sessione, ove sono presi in considerazione dai Padri gli *abusus circa Sacrificium Missae*. Se il paradigma di riferimento rimane saldo nel canto gregoriano, il decalogo degli abusi da reprimere va arricchendosi, rispetto ai costumi medievali, di nuove fattispecie: quella che, più di ogni altra, sembra destare preoccupazione è il *cantus occultans literam*. L'etimo del *cantus figuratus vel organicus* si rivela più complesso e originario di quanto ci si potrebbe aspettare, non escludendo assonanze e affinità con figure della retorica, o altre ancora più risalenti nel tempo. La proposta del 25 agosto 1562 opera un rinvio fisso alla *Docta sanctorum Patrum*, decretale trecentesca di Giovanni XXII — sulla quale si è già avuto modo di focalizzare l'interesse in precedenti studi. Le difficoltà incontrate, in sede di approvazione, dai fautori di tale disegno spingono a un mutamento di rotta: con il can. VIII si tenta di estrapolare dalla *constitutio* trecentesca soltanto i passi essenziali e funzionali alle nuove esigenze attualizzandoli nelle forme. Prorompe la questione del tempo musicale, ma anche quella della "supremazia" della parola sul suono, delle "passioni" e degli "affetti": *leitmotive* che si rincorrono tra loro nella trattatistica — impegnata ad assumere posizione e a porgere argomentazioni, a seconda delle tesi sostenute dagli autori, sulla «musica antica et della moderna» — e nel *De liberis recte instituendis* del cardinale Sadoletto. Il recupero della lezione platonica, tanto sul terreno di una gerarchizzazione interna alle componenti costitutive del canto, quanto sul terreno di un'influenza etico-damoniana, dell'ordine e dell'originaria doppiezza della *mousiké*, innerva il pensiero moderno e apre a interrogativi che richiedono, a gran voce, risposta. Tuttavia, l'esito della sessione tridentina in parola limita la sfera dell'illecito alla sola mescolanza del lascivo e dell'impuro.

L'arrivo in sordina della legazione di Morone a Trento pare ridestare le speranze in coloro che auspicano una riforma della Chiesa *in capite et in membris*, non ultima quella *De cantus disciplina clericis tradenda*, approvata dalla XXIII sessione e tutta agostinianamente tendente verso la centralità del rapporto grammatica–musica: due discipline il cui studio si rivela indispensabile per cogliere, anche nei testi liturgici, le profondità di quel *cantus obscurior* di ciceroniana memoria. Le accese polemiche provocate dalla clausola *proponentibus legatis* richiedono tutta l'abilità diplomatica di cui Morone è capace per portare avanti la linea pontificia, alla quale il privilegio, nelle mani dei legati, dell'iniziativa e della proposizione delle materie da trattarsi, a scapito delle delegazioni secolari, non può che tornare utile. Entro tale delicato scenario politico, Ferdinando I d'Asburgo interviene, con un responso del 23 agosto 1563, in aperta difesa del canto figurato: le sue argomentazioni attingono dal ruscello delle dottrine sulla giustificazione, di matrice teologica luterana, per restituirne la freschezza di una musica *donum Dei*, personificata quale *Frau Musica*. Il voto di San Martino fissa l'approvazione, nella XXIV sessione, del can. XII: la materia musicale è fatta oggetto di *delega legislativa attributiva di competenza* ai sinodi provinciali. Il principio universalistico si contempera con quello di territorialità, con le consuetudini locali e tende la mano al diritto naturale aprendo, così, numerosi spunti di riflessione. Soluzione non dissimile è adottata — a dispetto degli iniziali, duri propositi di quanti, fedeli all'impostazione data dalla Chiesa in precedenti occasioni (tra cui il Concilio di Vienne), paventano la proibizione del canto figurato — per monasteri femminili dai provvedimenti della XXV sessione.

Nel segno di una *iuxta formam concilii* si collocano gli *Acta Concilii tridentini* di Gabriele Paleotti, fonte privilegiata per aiutarci a comprendere, dietro le quinte, l'essenzialità di alcuni passaggi, altrimenti destinati a rimanere inespresi, tra i canoni e i decreti sul canto e sull'intelligibilità del testo. A seguire la parola passa ai due grandi teorici della Controriforma e alle loro opere: il *De gemitu Columbae* di Roberto Bellarmino, ove la riflessione musicale si innesta, da un lato, nella più ampia teorizzazione della *potestas indirecta Ecclesiae in temporalibus*, e, d'altro lato, nella raffigurazione di una Chiesa "gemente" a cagione delle eresie che la affliggono; le *Operis de Religione* di Francisco Suarez, ove diversi capitoli sono dedicati a una puntuale e originale rielaborazione dottrina delle fattispecie illecite riconducibili al canto figurato, nonché alla loro minuziosa esegesi. Si è cercato poi di fornire, in estrema sintesi, alcuni esempi di attuazione post–tridentina nelle singole diocesi — tra cui spiccano quelle di Bologna e di Milano governate, rispettivamente, da Paleotti e Borromeo: al proposito, meritano di essere ricordati il responso di Michele Bonelli, detto il cardinale Alessandrino, sul difetto di competenza in sede di applicazione del canone tridentino, e l'unica richiesta di parere su questione musicale

inoltrata alla Sacra Congregazione del Consiglio nei primi sessant'anni di attività dell'organo.

La Parte II è riservata allo studio delle *Constitutiones in Synodo Mutinensi*: la raccolta ufficiale — mai tradotta o riedita in epoca moderna — degli atti del “Sinodo-pilota” del 1565, consegnati, subito dopo la chiusura dei lavori, ai tipi degli Haeredes Cornelij Gadaldini per la pubblicazione. Dopo aver analizzato l'*Indictio dioecesanae Synodi* del 15 luglio, in cui Morone ne espone programma e finalità, e aver ripercorso i tratti salienti delle quattro sessioni che lo compongono, si focalizza l'attenzione su alcuni decreti in particolare: ovvero quelli che riprendono le problematiche musicali emerse nella Parte I e ne specificano contorni e regime sanzionatorio. Tra queste vi sono, ad esempio: la comprensibilità di ciò che viene letto o cantato durante il rito, ivi compresa la disciplina degli *errores*; questioni attinenti l'organizzazione interna del coro; gli abusi durante le ore canoniche; il divieto di condurre flautisti o simili sonatori in chiesa; la subordinazione della liceità del canto, durante la Messa, al previo consenso del vescovo; la condanna della teatralità e della commistione di canti amorosi, e molto altro ancora. Una breve parentesi, prima di illustrare le disposizioni che attengono alla celebrazione di futuri sinodi, è dedicata alla “riforma del coro” degli anni Trenta e Quaranta. All'audacia — qualora non autentica spregiudicatezza — dei cantori nel difendere il figurato in una Modena “maculata” dalle eresie. Alla lite sulla prebenda della cantoria nella Cattedrale di Wiligelmo... tra ultime resistenze del Capitolo e potenza dei Cortese.

PARTE I

IL CONCILIO DI TRENTO E LA DISCIPLINA
CANONISTICA DEL CANTO FIGURATO

Gli *abusus circa Sacrificium Missae* e loro repressione

1.1. Alla vigilia del Concilio

Sulle ceneri del quinto Concilio lateranense, ovvero della sua ferma contrarietà alle “dottrine conciliari”, Lutero dà fuoco alle polveri: propone al Papa, nel novembre del 1518, il suo appello, canonicamente invalido, a indire un Concilio. Nuovi venti soffiano su aneliti antichi: il “Conciliarismo” è un movimento che afferma la superiorità del Concilio Ecumenico sul Papa. La sua origine remota riposa in quel principio giuridico affermato al can. VI della Distinzione XL del *Decretum* di Graziano, per cui il Papa eretico è soggetto al giudizio della Chiesa. Vasta diffusione si è avuta in occasione del Grande Scisma d’Occidente (1378–1417), seguita poi dai Concili di Basilea e di Costanza¹. Tra i suoi principali teorici si annoverano i francesi Pierre d’Ailly (1350–1420) con lo scritto *De potestate ecclesiastica* del 1416, in cui si sosteneva che il Concilio, in caso di mancanza da parte del Papa, poteva essere convocato dai cardinali², e Jean Gerson³.

I segnali che ora guardano, con sempre più necessità, a una *reformatio in capite et in membris* dell’*Ecclesia* provengono dalla cerchia dei dotti, da quanti hanno maturato una fervida sensibilità umanistica: quasi a dare una legittimazione “culta” a quei fermenti e a quelle esigenze di maggiore purezza della Chiesa che erano già largamente diffusi, non da ultimo nei Paesi del Nord, tra la coscienza popolare⁴. La convinzione che tale riforma si possa attuare solo con un Concilio è talmente pulsante in tutti coloro che aspirano a porre rimedio ai mali della Chiesa, che, non appena la rivoluzione compiuta dalla Riforma giunge a manifestarsi in tutta la sua

1. Del Concilio di Costanza cfr. in particolare i decreti *Haec Sancta* e *Frequens* approvati il 1415 e il 1417, ora cit. in EHLER S.Z., MORREL J.B. (a cura di), *Chiesa e Stato attraverso i secoli*, ed. it. a cura di SORANZO G., Vita e Pensiero, Milano 1958, pp. 137–138. I decreti sono editi nelle seguenti raccolte: ALBERIGO G. (a cura di), *Conciliarum oecumenicorum decreta*, Dehoniane, Bologna 1996; MELLONI A. (a cura di), *Conciliarum oecumenicorum generaliumque decreta*, Brepols, Turnhout 2013.

2. Cfr. JEDIN H., *Storia del Concilio di Trento*, I, II ed., Morcelliana, Brescia 1973–1981, p. 93. Anche in seguito i canonisti ammisero la possibilità di convocare il Concilio senza il Papa o addirittura contro (cfr. *ivi*, p. 107).

3. CAPUTO G., *Introduzione allo Studio del Diritto Canonico Moderno*, Tomo Primo (*Lo Jus Publicum Ecclesiasticum*), seconda edizione, Cedam, Padova 1987, p. 38, n. 53.

4. *Ivi*, p. 53.